



Ministero dell' Interno
Dipartimento di Pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

N. 5715

Roma, 15 settembre 2009

AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

....

Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art 28 DPR 334/2004, in relazione all'art. 19 del D. Lgs 286/98, e successive modifiche ed integrazioni. Risposta quesito.

Con riferimento alla nota Cat.A.12-2009-ImmIIV Sez. del 7 luglio scorso, concernente la tematica specificata in oggetto, si comunica quanto segue.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai cittadini stranieri inespellibili, differisce dal permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.30 del D.Lgs e successive modifiche ed integrazioni, soltanto in base ai presupposti originatori, assicurando al suo titolare gli stessi diritti e facoltà. Ne discende che deve ritenersi ammessa la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato ed autonomo, per attesa occupazione oppure per residenza elettiva, così come previsto dall'art.14, comma 1, lett.d, e comma 3, D.P.R. 334/2004 in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite. L'interpretazione fornita, ispirata a ragioni di carattere logico ed ermeneutico, consente di salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri che, altrimenti, si vedrebbero preclusa la



Ministero dell' Interno
Dipartimento di Pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

possibilità di permanere a soggiornare sul territorio nazionale a seguito delle modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009 nr.94, cd. "pacchetto sicurezza".

Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi